



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO REALTÀ  
ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Sportello dei Diritti  
c/o Giovanni D'Agata  
[presidente@sportellodeidiritti.org](mailto:presidente@sportellodeidiritti.org)

Rif.: DREP/VP/88922-1/

Oggetto: Vs. comunicazione del 22 settembre 2013.

1. Si fa riferimento alla comunicazione in oggetto, con cui codesta spett. associazione, per il tramite del relativo presidente, ha segnalato a questa Autorità, a mezzo di un comunicato stampa, presunti profili di violazione del d.lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) in relazione alle neo istituite banche di dati "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati" previste dall'art. 135 del d.lgs. n. 209/2005 (recante il "*Codice delle assicurazioni private*"), come modificato dall'art. 32, comma 3-bis, lett. b), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

2. Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che non rientra tra i compiti che la legge demanda a questa Autorità (art. 154 del Codice) sindacare le scelte operate in argomento dal legislatore, rientrando nella sua discrezionalità la possibile (lecita) compressione del diritto alla riservatezza in rapporto ad altro diritto ritenuto prevalente in base a proprie valutazioni di politica legislativa (in tal senso, cfr. C. Cost. n. 173/2009; C. Cost. n. 372/2006; C. Cost. n. 394/1999; v. anche la risposta a istanza di interpello resa in data 3 ottobre 2008 dall'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 25/I/0013426); ciononostante, questa Autorità, consapevole dei rischi connessi alla proliferazione, nel delicato settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, di complessi organizzati di dati personali (peraltro riferiti anche a soggetti "censiti" nell'ambito della già prevista "banca dati dei sinistri"), ha avuto modo di rappresentare le proprie perplessità in occasione del parere formalmente reso all'Ivass in conformità alla normativa vigente.

3. Con il suddetto parere (oggetto di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del Garante: [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)), l'Autorità ha rivolto alcune raccomandazioni all'Istituto, chiamato per legge a stabilire le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle predette banche di dati. In particolare, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessati coinvolti, a vario titolo, nelle procedure di liquidazione dei sinistri, il Garante ha suggerito l'adozione di alcuni accorgimenti funzionali ad assicurare l'effettivo rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, avuto soprattutto riguardo alle modalità di acquisizione, gestione e conservazione dei dati personali raccolti a fini di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni fraudolenti (v. anche, in argomento, il *Prov. 24 gennaio 2013* [doc. web n. 2352902]).

4. Ciò premesso, nel merito degli specifici rilievi formulati, si osserva che:

- Il diritto di accesso ai (e di cancellazione dei) dati personali detenuti, a vario titolo, dai diversi titolari (anzitutto Ivass e società di assicurazione) è già





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

riconosciuto (alle condizioni, con le modalità e nei limiti indicati dagli artt. 8 e ss. del Codice) dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;

- il consenso degli interessati non è richiesto qualora il trattamento sia effettuato in adempimento a specifici obblighi di legge o per la tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. a) e f), del Codice);
- parimenti, l'informativa non risulta necessaria qualora i dati siano raccolti presso terzi e trattati in adempimento ai richiamati obblighi di legge o a fini di giustizia (art. 13, comma 5, lett. a) e b), del Codice).

Ad ogni buon conto, anche nell'ottica di dare compiuta attuazione ai principi di trasparenza, correttezza e finalità (art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice), l'Autorità, analogamente a quanto già suggerito a suo tempo con riferimento alla banca dati dei sinistri, ha proposto all'Ivass di dare comunque adeguata evidenza dell'esistenza delle predette banche di dati (e dei connessi trattamenti di dati personali) già in sede di raccolta delle informazioni (tipicamente in occasione della compilazione del modulo di "Constatazione amichevole di incidente-Denuncia di sinistro", asseverato dall'Istituto), se del caso anche attraverso un'informativa sintetica da cui possano trarne beneficio, oltre che gli stessi interessati, anche i soggetti nella cui disponibilità pervengono, a vario titolo, i dati personali. Tanto, ferma restando la facoltà in capo anzitutto alle imprese assicurative, qualora i dati vengano raccolti presso gli interessati, di avvalersi di modalità alternative ai fini del rilascio della prevista informativa (ad esempio, attraverso la pubblicazione del relativo testo -in taluni casi già riscontrata- sul sito *web* della società).

5. Tanto evidenziato, nel rappresentare che questa Autorità resta vigile in merito alle problematiche sollevate e rimanendo a disposizione per eventuali opportuni chiarimenti, si ringrazia per l'attenzione mostrata nei confronti dell'attività istituzionale del Garante.

Il dirigente  
(dr. Giuseppe Staglianò)